



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice Unico del Tribunale di Benevento; G.O.T. Avv. Claudia Lignelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al al Reg. Gen. Cont. al 2095/2014 R.G., avente ad oggetto: "opposizione a d.i. n. 237/2014", vertente

tra

Filomeno De Palma, C.F. DPL FMN 74L10 F717Z, rappr.to e difeso dall'avv. Roberto Prozzo;

-opponente-

Contro

Giuseppe Lopez, C.F. LPZ GPP 68H15 E506W, rappr.to e difeso dall'avv. Ugo Campese;

-opposta-

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e conclusionali.

Preliminarmente va detto che:

- a) ai sensi dell'art. 58 comma II, L. n.69/2009, ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 cpc e l'art. 118 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge;
- b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009. Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 cpc, limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

In fatto: Con decreto ingiuntivo n. 237/2014 emesso in data 26.02.2014, il Tribunale di Benevento ingiungeva a Filomeno De Palma il pagamento della somma di €.60.000,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura, con decreto ingiuntivo

immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.

Il ricorrente deduceva di essere creditore di Filomeno De Palma della complessiva somma di €.60.000,00 in virtù di n. 4 assegni bancari, di €.15.000,00 cadauno, tratti sulla Banca Popolare di Novara e rilasciati in favore di Giuseppe Lopez.

Avverso tale decreto proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di opposizione notificato il 11.04.2014, e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Giuseppe Lopez, eccependo la nullità del d.i. opposto – deducendo che l'opposto avrebbe illegittimamente frazionato, giudizialmente, un credito unitario (avendo l'opponente rilasciato al Lopez n. 7 assegni, per complessivi €.105.000,00, di cui €.45.000,00 già richiesti con un precedente decreto ingiuntivo), che gli assegni di cui al ricorso per ingiunzione fossero stati rilasciati con funzione di garanzia (e che pertanto sarebbero nulli) con conseguente venir meno, inoltre, ai sensi dell'art. 1957 c.c., della garanzia prestata dal fideiussore, e che parte di quegli assegni andava a coprire un credito (per complessivi €.25.000,00), vantato da altra società (la Appalti e Costruzioni Civili s.r.l.) in favore di altro soggetto giuridico (la I.M.S. s.r.l.), con conseguente non debenza dell'opponente della somma di €.25.000,00 - con richiesta di revoca del d.i. n. 237/2014 e condanna dell'opposto alla rifusione delle spese.

Con comparsa di costituzione del 24.07.2014 si costituiva l'opposto Giuseppe Lopez, chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta.

In seguito al deposito delle memorie istruttorie, la causa, di natura prettamente documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed alla udienza di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In diritto: L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si attegga quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si attegga in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti

impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.

Ebbene, con specifico riferimento ai motivi di opposizione, si rileva quanto segue.

La prima doglianza, relativa alla cd. "infrazionabilità del credito", è infondata in ragione di quanto documentalmente prodotto in giudizio.

Altrettanto infondata l'eccezione in ordine alla "parcellizzazione" del credito; va rilevato infatti che la Corte di Cassazione, decidendo a Sezioni Unite con la sentenza n. 23726/2007, ha stabilito che il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede.

Il Supremo Collegio, con la richiamata sentenza, ha modificato un precedente orientamento, adottato, sempre in composizione unitaria, con la sentenza n. 108/2000 che dichiarava ammissibile la domanda giudiziale con cui il creditore di una determinata somma, scaturente dall'inadempimento di un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, riservandosi di procedere per il residuo.

La Corte, pertanto, si era espressa affermativamente in merito alla frazionabilità della tutela giudiziaria del credito, ritenendo che fosse un potere non ostacolato dall'ordinamento, rispondente ad un interesse del creditore meritevole di tutela che, d'altra parte, non pregiudica il diritto di difesa del debitore.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa, le Sezioni Unite, hanno ritenuto necessario modificare la pregressa pronuncia in merito alla frazionabilità del credito, in considerazione della valorizzazione della regola di correttezza e buona fede che, nel contesto del rapporto obbligatorio, impone il rispetto degli inderogabili doveri di solidarietà, il cui adempimento è previsto dall'art. 2 della Costituzione, nonché, di quanto disposto dall'art. 111 Cost. in merito al canone del "giusto processo".

Tale ultima norma, relativa alla ragionevole durata del processo, poi, va necessariamente correlata alle disposizioni dell'art. 88 c.p.c. che impongono alle parti ed ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Il criterio della buona fede, così come costituisce uno strumento idoneo per il giudice per

controllare, modificandolo o integrandolo, lo statuto negoziale, al fine di garantire il giusto equilibrio degli interessi contrapposti, va utilizzato, allo stesso modo, per garantire il mantenimento di siffatto equilibrio in ogni fase successiva, anche giudiziale, del rapporto, non potendo, quindi, essere alterata dal creditore in danno del debitore (Cass. n. 10511/99; Cass. n. 3775/94).

La sentenza a Sezioni Unite del 2007 innanzi citata testualmente recita che *“fine del processo esecutivo è certamente il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti vale a dire, il creditore ha diritto ad ottenere né più né meno di quanto gli compete in forza del titolo (sia pure, se necessario, avendo la facoltà di azionarlo più volte o con più procedure, comunque non oltre l'integrale soddisfacimento del credito (...)); una condotta tendente a far conseguire al creditore più di quanto gli compete, come l'ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo implica un'indebita prevaricazione (...)*”.

Ebbene, è evidente che la Suprema Corte nella sentenza citata faccia riferimento ad un unico titolo frazionato più volte e con indebita moltiplicazione delle spese; nel caso che occupa, invece, il credito non è (e non lo è mai stato) “in origine unitario”, ragion per cui non vi è alcun vietato frazionamento del credito.

Nel caso di specie il ricorrente, attuale opposto, non ha operato alcuna artificiosa scomposizione dell'unità sostanziale del rapporto, e, quindi, non ha violato i principi del giusto processo cui all'art. 111 Cost.

Infatti, col DI n. 237/2014, il ricorrente/opposto ha richiesto il pagamento di quanto dovutogli in virtù di n. 4 titoli di credito, in particolare assegni bancari rilasciati dall'opponente De Palma e non disconosciuti dallo stesso: in virtù del principio dell'astrattezza ed autonomia dei titoli di credito, gli stessi costituiscono prova dell'esistenza dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione, determinando un'inversione dell'onere della prova, essendo l'emittente onerato della dimostrazione dell'assenza di causa del rapporto fondamentale.

Alcuna prova in senso contrario risulta fornita dall'opponente: si ribadisce, infatti, che nei

rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, l'assegno bancario, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, in virtù del disposto normativo di cui all'art.1988 c.c., comporta una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (vedi Trib. di Roma, sent. n. 23163 del 19/11/2013; Cass. Civ., sez. III, n. 12292/2004).

Tuttavia, l'opponente ribadisce che gli assegni bancari rilasciati fossero stati emessi a garanzia di altro credito, vantato da soggetti giuridici diversi ed estranei al presente giudizio (seppur in parte riconducibili alle parti in causa): ebbene, l'assunto di parte opponente non incide sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando la questione dell'eventuale emissione di assegni in garanzia (circostanza non provata nel presente giudizio) o in pagamento, atteso che l'eventuale nullità del patto di garanzia (funzione estranea all'assegno, che è un mezzo di pagamento), non fa venir meno la promessa di pagamento assunta con la sottoscrizione del titolo.

Ad ogni modo, si rileva che nel caso di rilascio dei titoli da parte di persona diversa dell'amministratore della società, si ha la figura dell'accollo cumulativo esterno di debito, previsto dagli art. 1273 e seguenti del c.c..

L'accollante assume il debito anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzi).

Tuttavia, l'accettazione dei titoli da parte dell'opposto Lopez, ha reso inequivocabile la stipulazione a suo favore della convenzione di accollo, ai sensi dell'art. 1273, I e II comma, c.c..; l'accollo non comporta la liberazione dell'accollato, in mancanza di dichiarazione espressa di liberazione del debitore originario, che resta obbligato in solido con l'accollante fino ad estinzione del debito verso l'accollatario.

L'opposizione va dunque rigettata, con conferma del d. i. opposto che va dichiarato esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il DM 55/14.


P.Q.M.

Il GOT del Tribunale di Benevento, Avv. Claudia Lignelli, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da **De Palma Filomeno** contro **Lopez Giuseppe**, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 237/2014 emesso dal Tribunale di Benevento che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi €8.030,00, per onorari, oltre CU, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Benevento, 10 novembre 2020

Il Giudice
GOT Avv. Claudia Lignelli



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in data 20/11/2020
pubblica esecuzione
IL CANCELLIERE
[Signature]



Tribunale di Benevento

LISTA DELLE PARTI DEL FASCICOLO 2095/2014

Nome e Cognome / Rag. Sociale	Codice fiscale	Data e Luogo di nascita	Indirizzo	Tipo Parte	Attivo
FILOMENO DE PALMA	DPLFMN74L10F717Z	10/07/1974 MORCONE	MORCONE CONTRADA PIANA N.259	Attore principale	Attivo
GIUSEPPE LOPEZ	LPZGPP68H15E506W	15/06/1968 LECCE	MORCONE VIA DEI MARSI, 11	Convenuto principale	Attivo